

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2145-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE VITO, SEGNANA, BALDINI, DE LUCA e
PATRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1975

Aumento del contributo annuo dello Stato
per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame concerne l'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650. Il sodalizio raccoglie nella sua organizzazione — che si articola in gruppi regionali, sezioni provinciali, sottosezioni intercomunali e fiduciariati — oltre 80.000 invalidi ed oltre 10.000 familiari di caduti vittime del dovere compiuto al servizio dello Stato o degli enti locali. Trattasi per lo più di appartenenti alle forze dell'ordine pubblico, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ai vigili urbani, ma anche di dipendenti civili dello Stato che hanno subito infortuni o contratto malattie dalle quali è derivata una invalidità o la morte, dovuta a cause di servizio.

La legge 13 aprile 1953, n. 337, ha concesso all'UNMS la rappresentanza giuridica della categoria e l'obbligo di collaborare con le pubbliche amministrazioni ai fini delle provvidenze da concedere a favore della categoria stessa, nominando anche i propri rappresentanti negli enti erogatori dell'assistenza. Tale funzione di rappresentanza e di tutela si è manifestata fin dall'inizio dell'attività del sodalizio, sia nei confronti del Parlamento (numerossime sono le leggi sollecitate ed ottenute nel campo pensionistico e assistenziale), sia nei confronti degli enti erogatori dell'assistenza, quali l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, eccetera.

Inoltre, la legge 2 aprile 1968, n. 482, sull'assunzione obbligatoria al lavoro, nel confermare all'Unione la rappresentanza dei mutilati concedendo anche quella delle vedove e degli orfani, ai fini dell'avviamento al lavoro, implica per l'Unione stessa compiti che comportano indubbiamente oneri per l'ente, come quelli relativi alle spese dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali per il collocamento, quelli concer-

nenti gli accertamenti sanitari quando le spese non sono a carico del datore di lavoro, quelli derivanti dall'impugnativa dei provvedimenti assunti dalle pubbliche amministrazioni in difformità al disposto legislativo.

Per poter svolgere i suoi compiti istituzionali l'Unione dispone di un contributo statale, dall'anno 1970, di lire 150 milioni annui, sul bilancio del Ministero dell'interno, Ministero che esercita la propria vigilanza sulla associazione. Il presente disegno di legge provvede appunto ad aumentare detto contributo onde porre l'Unione in condizioni di poter funzionare, così come funzionano altre associazioni di categoria con compiti istituzionali simili. Ricorderò, a titolo esemplificativo, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci, che già usufruivano, complessivamente, di un contributo dello Stato di lire 3 miliardi, hanno visto aumentare detto contributo, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1976, di lire 1.500.040.000, mentre l'aumento per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che già usufruiva di un contributo di lire 750.000.000, è stato di lire 250 milioni; eppure quest'ultima associazione ha un numero di soci sostanzialmente non dissimile da quello dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La 1^a Commissione affari costituzionali, attenendosi al parere espresso dalla 5^a Commissione, ha limitato l'aumento del contributo all'Unione a lire 150 milioni annui, in confronto ai 550 milioni proposti dai presentatori del disegno di legge. Ciò si è reso necessario in quanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976, al capitolo n. 6856 (elenco n. 5) è stata appunto inserita la somma di lire 150 milioni ai fini dell'aumento del contributo in questione.

La Commissione ha altresì disposto che l'Unione nazionale mutilati per servizio non

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovrà procedere ad ulteriori assunzioni di personale, confermando le disposizioni contenute in tal senso nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nella quale l'Unione è inclusa, quale ente destinato a sopravvivere, al punto II della tabella allegata alla legge stessa.

Per i motivi suesposti la Commissione affari costituzionali raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione stessa.

VERNASCHI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

1° ottobre 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione, per altro, che l'aumento del contributo decorra dal 1976 anzichè dal 1975 e che, inoltre, il contributo medesimo venga aumentato di 150 milioni anzichè di 550.

La copertura della spesa per l'esercizio 1976 deve essere reperita a carico del fondo globale dello stesso esercizio.

COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di lire 150.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1975, a lire 700.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 550.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di lire 150.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a lire 300.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Identico.